

N. 00560/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01353/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, U.R.To.Far. - Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari, Associazione Provinciale Titolari Farmacie Private di Siena, Farmacia Dott. Antonio Casagli, rappresentati e difesi dagli avv. Marcello Cecchetti, Massimo Luciani, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Firenze, via Santo Spirito, 29;

contro

Asl 7 - Siena, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;

Regione Toscana in Persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Baldi, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;

nei confronti di

Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 7 di Siena del 9 agosto 2013, n. 321, avente ad oggetto "Protocollo di Intesa tra Azienda USL 7 di Siena e Poste Italiane S.p.A. del 7 marzo 2013 "Progetto di logistica sanitaria integrata" – Avvio sperimentazione", con cui si è deliberato, fra l'altro, "di far propria la proposta" del Direttore U.O. Affari Generali e Legali di autorizzare l'attivazione in via sperimentale, per il periodo di tre mesi, di un servizio di trasporto e consegna dei farmaci a pazienti cronici presso le RSA e/o a domicilio, "in conformità alle linee progettuali individuate" nel Verbale della riunione 25 luglio 2013 del Gruppo di Lavoro congiunto Azienda USL 7 Siena – Poste Italiane, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché allo stato non conosciuti, fra i quali, senza pretesa di completezza, la Deliberazione Giunta regionale 12 marzo 2001, n. 242, il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Poste Italiane Spa 13 ottobre 2011, la Deliberazione Giunta regionale 7 novembre 2011, n. 948, il Protocollo di Intesa tra Azienda USL 7 di Siena e Poste Italiane Spa 7 marzo 2013, il Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro congiunto Azienda USL 7 di Siena – Poste Italiane Spa del 25 luglio 2013, la Nota dell'Azienda USL 7 di Siena 17 settembre 2013 prot. n. 53290.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 7 – Siena, di Regione Toscana e di Poste Italiane s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

-che il pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata erogazione dei farmaci da parte delle farmacie potrà trovare completo ristoro in sede risarcitoria ed appare pertanto sostanzialmente inidoneo ad integrare il requisito del periculum in mora, necessario per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

-che le modalità di erogazione dei farmaci previste nel verbale 25 luglio 2013 del Gruppo di lavoro congiunto A.U.S.L. 7 di Siena- Poste Italiane s.p.a. appaiono del tutto sufficienti ad escludere che dalla sperimentazione del nuovo sistema di distribuzione dei farmaci possano derivare rischi o disagi per la salute dei pazienti;

-che, in questa prospettiva, particolarmente significative si evidenziano le prescrizioni relative al confezionamento dei plichi (riservato ai farmacisti dell'A.U.S.L.), all'esclusione dalla sperimentazione dei farmaci destinati a deteriorarsi a temperature inferiori a 25° C ed all'obbligo, per l'agente di consegna, di identificare il destinatario della spedizione;

-che comunque i rischi relativi al trattamento dei dati personali dei pazienti da parte di Poste Italiane s.p.a. (in gran parte, minimizzati alla prescrizione della movimentazione delle prescrizioni in busta chiusa) sono destinati ad essere neutralizzati dall'applicazione dei normali obblighi derivanti dalla normativa in materia di tutela della privacy, che già ha trovato una prima concretizzazione nella sottoscrizione dell'informativa al trattamento dei dati da parte dei pazienti e che è, ovviamente, obbligatoria, anche se non richiamata nei protocolli d'intesa tra A.U.S.L. e Poste italiane s.p.a.;

-che, ad un primo sommario esame, il nuovo canale di distribuzione dei farmaci appare sostanzialmente rispondente alla previsione dell'art. 8, 1° comma lett. a) e b) del d.l. 18 settembre 2001 n. 347 (conv. in l. 16 novembre 2001, n. 405), proprio in virtù della limitazione dell'intervento di Poste Italiane s.p.a. agli aspetti relativi alla mera consegna dei farmaci, rimanendo riservate al personale tecnico dell'A.U.S.L. le attribuzioni che richiedono la competenza del farmacista;

-che, pertanto, appare assolutamente errata l'assimilazione della fattispecie alla cd. vendita on line dei farmaci, che non prevede la necessaria intermediazione di un farmacista;

-che, per di più, la nuova modalità di distribuzione dei farmaci appare essere caratterizzata da indubbi benefici per i malati cronici e per la spesa sanitaria e si inserisce in un progetto organico di assistenza domiciliare a detti pazienti;

-che, a prescindere da ogni considerazione relativa alla fondatezza meritale del motivo, i ricorrenti non appaiono legittimati a sollevare censure relative all'affidamento in mancanza di gara del servizio, non

operando nel settore postale o, comunque, nella distribuzione domiciliare di beni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Respinge la suindicata istanza cautelare, come da motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Toscana, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'A.U.S.L. n. 7 di Siena, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Poste Italiane s.p.a., delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)